

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ESTETISTA

INDICE

| ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO | _ |
|--|----|
| ART. 2 DEFINIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI ESTETISTA | 3 |
| ART. 3 MODALITÀ D'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ESTETISTA | 3 |
| ART. 4 FORME D'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ESTETISTA | 3 |
| ART. 5 LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ | |
| ART. 6 QUALIFICAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE | |
| ART. 7 RESPONSABILE TECNICO | |
| ART. 8 SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) | |
| ART. 9 CRITERI PER IL RICEVIMENTO DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ | 5 |
| ART. 10 CONTENUTI DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ | |
| ART. 11 EFFICACIA DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) | |
| ART. 12 MODIFICHE | |
| ART. 13 SUBENTRO NELLA TITOLARITÀ DELL'IMPRESA | |
| ART. 14 TRASFERIMENTO DELLA SEDE | |
| ART. 15 SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ | |
| ART. 16 CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI ESTETISTA | |
| ART. 17 REQUISITI IGIENICO-SANITARI E DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ | |
| ART. 18 INFORMAZIONI SUI TRATTAMENTI | |
| ART. 19 ORARI | |
| ART. 20 TARIFFE E PREZZI | |
| ART. 21 ATTIVITÀ DI CONTROLLO | 8 |
| ART. 22 REGIME SANZIONATORIO | |
| ART. 23 ABUSIVISMO | |
| ART. 24 SOSPENSIONE, DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ E DECADENZA | |
| ART. 25 PROVVEDIMENTI D'URGENZA | |
| ART. 26 ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO | |
| ART. 27 - ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI | 9 |
| ART. 28 DISPOSIZIONI TRANSITORIE | 9 |
| ART. 29 ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO | 9 |
| SEZIONE ALLEGATI1 | |
| ALLEGATO 1) REQUISITI IGIENICO-SANITARI E DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENT DELL'ATTIVITÀ1 | |
| ALLEGATO 2) DOCUMENTO ALLEGATO ALLA L. N. 1/1990: ELENCO DEGLI APPARECCI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO | |
| ALLEGATO 3) TABELLA SINTESI ART. 3, L.N. 1/1990 -ITER PER IL CONSEGUIMENTO DELL QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI ESTETICA | |
| SEZIONE NORMATIVA 1 | 14 |
| LEGGE 4 GENNAIO 1990, N. 1 DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ESTETISTA1 | 15 |
| DECRETO LEGISLATIVO 4 DICEMBRE 2015, N. 204 - DISCIPLINA SANZIONATORIA PER L VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1223/2009 SUI PRODOTTI COSMETICI. (15G00220) - (GU 297 DEL 22/12/2015) VIGENTE AL: 06/01/20161 | Ν |
| LEGGE REGIONALE 20 FEBBRAIO 1989, N. 6 - NORME SULL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIER ARCHITETTONICHE E PRESCRIZIONI TECNICHE DI ATTUAZIONE. (BURL N. 8, 1° SUPPL. ORD. DE | |

Art. 1 Oggetto del Regolamento

- 1) Il presente regolamento disciplina in tutto il territorio comunale l'attività professionale di estetista. Tale attività rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata, ai sensi dell'art. 41 della Costituzione.
- 2) Non sono soggette al presente regolamento:
 - a) le attività nelle quali si compiono atti cruenti o curativi proprie delle professioni sanitarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. n. 1265/1934 e ss.mm.ii.;
 - b) le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva con finalità di carattere terapeutico;
 - c) le attività di tatuaggio e piercing (ad esclusione del piercing al lobo auricolare), che devono seguire le Linee Guida diffuse dal Ministero della Sanità in data 5/2/1998, la d.g.r. n. 4259/2003: "Linee guida per l'aggiornamento e la regolamentazione delle attività delle estetiste", contenente anche indicazioni specifiche per l'attività di tatuaggio e piercing, il decreto del Direttore generale della sanità Regione Lombardia n. 6932/2004 e il Decreto Regionale n. 4721/2011 "Adozione di nuovi profili professionali per l'inserimento nel Quadro Regionale degli Standard Professionali della Regione Lombardia 6° provvedimento";
 - d) le attività esercitate dagli operatori iscritti al registro di cui all'art. 2 della L. n. 2/2005 (norme in materia di discipline bio-naturali, a titolo esemplificativo: Massaggio Olistico, Naturopatia, Tuina, Shiatsu).

Art. 2 Definizione dell'attività di estetista

- 1) L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.
- 2) Ogni attività che comporti prestazioni, trattamenti e manipolazioni sulla superficie del corpo umano, ivi compresi i massaggi estetici finalizzati al miglioramento estetico della persona o alla cura del corpo priva di effetti terapeutici, con esclusione delle attività di cui all'art. 1 lett. d), è da intendersi attività di estetista sia che si realizzi con tecniche manuali e corporee sia che si realizzi con l'utilizzo di specifici apparecchi, le cui installazioni devono essere conformi alle normative tecniche di settore, compresi nell'elenco allegato alla L. n. 1/1990.
- 3) L'uso di lampade, lettini o altri strumenti abbronzanti, in quanto contenuti nell'elenco di cui alla L. n. 1/1990, è subordinato alla presenza e l'assistenza continua da parte di personale qualificato professionalmente.
- 4) Anche l'onicotecnica, rientra nella sfera di applicazione della L. n. 1/1990, poiché ha la finalità di migliorare l'aspetto estetico delle mani, anche nel caso in cui questa venga prestata in via specifica. La semplice decorazione di unghie artificiali e la conseguente applicazione non sono soggette a qualifica professionale di estetista.

Art. 3 Modalità d'esercizio dell'attività di estetista

- 1) L'attività di estetista può essere svolta utilizzando tecniche manuali o apparecchiature per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla L. n. 1/1990, così come modificato dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 206/2015, nonché mediante l'applicazione di prodotti cosmetici consentiti dalla normativa vigente.
- 2) Le apparecchiature e le relative installazioni, nonché i prodotti utilizzati devono essere conformi alle normative tecniche di settore.
- 3) Gli esercenti l'attività di estetista possono vendere o comunque cedere alla clientela (in questo caso non si applicano le disposizioni contenute nel D. Igs n. 114/1998 e nella L.R. n. 6/2010) prodotti cosmetici o altri beni accessori strettamente inerenti alla propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, purché debitamente certificati e garantiti ai sensi del Regolamento n. 1223/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea.

Art. 4 Forme d'esercizio dell'attività di estetista

- 1) L'attività di estetista può essere esercitata da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale, ai sensi della normativa vigente.
- 2) Nel caso in cui tale attività venga svolta in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani o a domicilio degli stessi, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, deve sottostare alle leggi e disposizioni di cui al presente regolamento, fermo restando che non può sussistere alcuna commistione fra l'attività di estetista e l'attività

sanitaria che devono essere esercitate in ambienti fisicamente separati, in uso esclusivo e con accesso indipendente.

- 3) Le imprese titolate all'esercizio dell'attività di estetista in sede fissa, possono esercitare l'attività anche presso la sede designata dal cliente, in caso di sua malattia, altro impedimento fisico o nel caso in cui il cliente sia impegnato in attività sportive, in manifestazioni legate alla moda, allo spettacolo, in occasione di cerimonie, di particolari eventi fieristici o promozionali.
- 4) Le imprese esercenti l'attività di estetista possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa, purché in possesso della qualificazione professionale. Pertanto, l'esercizio dell'attività di estetista, in qualunque forma esercitata, anche a titolo gratuito, dovunque svolta e da chiunque svolta (sia titolare che dipendenti), è subordinato al possesso della qualificazione professionale.
- 5) Al fine di conseguire la qualificazione professionale, è consentito al dipendente, non ancora in possesso dell'attestato di qualifica di cui al successivo art. 6, di esercitare l'attività ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere b) e c) della L. n. 1/1990.
- 6) Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci e i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale.
- 7) Nelle imprese diverse da quelle esercitate in forma artigiana, i soci dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale.
- 8) L'attività professionale di estetista può essere svolta unitamente a quella di acconciatore, nel rispetto del possesso delle relative qualifiche professionali e della normativa edilizia ed igienico-sanitaria vigente.

Art. 5 Luogo di svolgimento dell'attività

- 1) L'attività di estetista deve essere svolta in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistiche, edilizie, sanitarie e di accessibilità alle persone con ridotta e/o impedita capacità motoria ai sensi della L. n. 104/1992 (Legge Quadro sull'handicap), del D.P.R. n. 503/1996, del D.P.R. n. 320/2001 e della L. R. n. 6/1989.
- 2) Verificata l'idoneità urbanistica ed edilizia dei locali, l'attività può essere svolta nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, di sicurezza e accessibilità presso il domicilio dell'esercente a condizione che gli spazi di lavoro, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti a civile abitazione, abbiano un'idonea area d'attesa e siano consentiti i controlli di cui all'art. 22 del presente regolamento.
- 3) Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di estetista in forma ambulante o con l'utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico.
- 4) A coloro che esercitano l'attività di estetista è consentito effettuare prestazioni, di natura esclusivamente occasionale, al domicilio del cliente nel rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dall'allegato 1, in quanto compatibili.
- 5) E' fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di estetista nei luoghi di assistenza e cura, di riabilitazione o simili, sulla base di apposite convenzioni con i relativi enti gestori, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dall'allegato 1, in quanto compatibili.
- 6) L'esercente l'attività di estetista, può consentire l'utilizzo dei propri spazi ad estetisti ed acconciatori, in possesso dei prescritti titoli abilitativi, anche mediante il contratto di affitto di cabina o di poltrona.

Art. 6 Qualificazione e formazione professionale

- 1) La verifica dei requisiti professionali spetta al Comune (Sportello Unico Attività Produttive SUAP) competente per territorio ai sensi dell'art.16 del D. lgs. n.147/2012: «Disposizioni integrative e correttive del D.lgs. n.59/2010, recante attuazione della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno».
- 2) Il possesso della qualificazione professionale di estetista, rilasciata ai sensi dell'articolo 3 della L. n.1/1990: «Disciplina dell'attività di estetista», consente l'esercizio dell'attività di estetista, come disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme di settore.
- 3) La qualificazione professionale di estetista, di cui al comma 2, si intende conseguita con il rilascio dell'attestato di competenza regionale di estetista con valore di specializzazione ai sensi della L.R. n. 19/2007: «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia». Tale attestato è conseguito a seguito del superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un apposito percorso di formazione professionale presso un ente accreditato al sistema di istruzione e formazione professionale o secondo l'iter, alternativo, indicato nella tabella di sintesi di cui all'allegato n. 3.

- 4) Sono ritenuti validi, ai fini dell'esercizio dell'attività, gli attestati rilasciati in altre Regioni e i titoli professionali conseguiti in un paese estero, previo riconoscimento da parte del ministero competente.
- 5) Sono altresì requisiti abilitanti alla professione, i titoli conseguiti al termine dei corsi regionali conclusi prima dell'entrata in vigore della L. n. 1/1990.

Art. 7 Responsabile Tecnico

- 1) Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa uno o più responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 6 «Qualificazione e formazione professionale».
- 2) Un responsabile tecnico deve essere costantemente presente nell'esercizio negli orari di apertura e svolgimento dell'attività.
- 3) In caso di assenza, non temporanea, del responsabile tecnico e qualora venga svolta l'attività il titolare dell'esercizio deve designare un sostituto, munito di idonea qualificazione professionale.
- 4) In caso di modifica del responsabile tecnico, o nell'ipotesi di cui al comma precedente,il titolare dell'esercizio dovrà trasmettere via Pec la documentazione attestante il possesso della qualifica professionale del sostituto.
- 5) Il Comune, in caso di accertata violazione degli obblighi di cui al presente articolo, diffida l'interessato ad adeguarsi entro un termine perentorio, imponendo la sospensione fino all'avvenuto adeguamento dell'attività fatta salva l'applicazione della relativa sanzione amministrativa come stabilito dall'art. 23 del presente regolamento.
- 6) La nomina di più responsabili tecnici per la medesima unità locale esonera dall'obbligo di quanto previsto al comma 3.

Art. 8 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

- 1) Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di estetista deve presentare al SUAP apposita SCIA ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/1990 e successive norme regionali, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento.
- 2) La segnalazione è valida per il soggetto dichiarante e per i locali in essa indicati.
- 3) Il SUAP provvederà ad inoltrare agli Enti terzi ed agli uffici comunali interessati la SCIA.
- 4) L'attività congiunta esercitata tra distinte imprese o all'interno della stessa impresa è soggetta alla presentazione della SCIA.

Art. 9 Criteri per il ricevimento della segnalazione certificata di inizio attività

- 1) La segnalazione certificata di inizio attività è ricevibile, previo accertamento del possesso da parte dell'impresa richiedente dei seguenti requisiti:
 - a. possesso della qualificazione professionale di cui all'art. 6 del presente regolamento;
 - b. idoneità urbanistica ed edilizia dei locali;
 - c. dimostrazione della disponibilità dei locali;
 - d. idoneità igienico-sanitaria dei locali e conformità delle attrezzature;
 - e. ogni altro atto amministrativo eventualmente necessario in presenza di specifiche e particolari circostanze;
 - f. accessibilità degli ambienti a persone con ridotta e/o impedita capacità motoria ai sensi della L. n. 104/1992 (Legge Quadro sull'handicap), del D.P.R. n. 503/1996, del D.P.R. n. 320/2001 e della L. R. n. 6/1989.

Art. 10 Contenuti della segnalazione certificata di inizio attività

- 1) I soggetti interessati dovranno inoltrare la SCIA debitamente firmata, utilizzando la modulistica scaricabile anche dal sito internet del Comune di Legnano http://www.legnano.org/?sezione=cittadino&sottosez=guida servizi&channel=202.
- 2) Alla SCIA dovranno essere allegati in formato elettronico (PDF), al momento della presentazione, i seguenti documenti:

- a. planimetria degli ambienti di lavoro in scala 1:50 (o di diversa scala se ritenuta idonea dall'ufficio) riportante la destinazione d'uso dei locali, delle varie zone operative, dei servizi annessi e delle relative attrezzature ed arredi; nella stessa dovrà essere indicata la corretta individuazione toponomastica dell'unità (via e numero civico dei locali designati come sede operativa);
- b. estremi della certificazione di agibilità degli ambienti con destinazione d'uso oppure autocertificazione che attesti tale stato;
- c. relazione tecnica su fac-simile;
- d. scheda 3 con i dati della persona o persone in possesso della qualificazione professionale e dimostrazione del possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività;
- e. comunicazione del primo giorno di apertura dell'esercizio, unitamente agli orari di apertura e chiusura al pubblico;
- f. copia documento d'identità del richiedente;
- g. partita IVA;
- h) denuncia di nuova attività o variazione per l'igiene ambientale compilata su apposito modello (http://www.legnano.org/get_content/getfile_dmr.cfm?id=28).
- 3) In caso di nomina del responsabile tecnico è necessario che sia controfirmata per accettazione dallo stesso. Della persona designata dovranno essere presentati: fotocopia carta di identità, codice fiscale e documentazione comprovante il possesso della qualifica professionale richiesta nel presente regolamento.
- 4) La SCIA e l'eventuale nomina del responsabile tecnico dovranno essere rese dal titolare in caso di impresa individuale o dal legale rappresentante in caso di società.

Art. 11 Efficacia della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

- 1) La SCIA è resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di certificazione e/o atto di notorietà e ricade nelle conseguenze penali e amministrative, previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi; essa assolve anche all'obbligo di ottemperare alle disposizioni del D.lgs. n. 81/2008.
- 2) La SCIA deve essere trasmessa via Pec (sp.unicoimprese.comunedilegnano@legalmail.it) e le ricevute di avvenuta consegna ed accettazione, costituiscono titolo per l'immediato avvio dell'attività.
- 3) Nel caso in cui la presentazione della SCIA non dovesse coincidere con l'effettivo inizio dell'attività, l'imprenditore comunicherà comunque tramite PEC, il primo giorno di apertura dell'esercizio, unitamente agli orari di apertura e chiusura al pubblico.
- 4) A seguito del sopralluogo di verifica effettuato dal responsabile del SUAP, verrà emanato un provvedimento finale, che dovrà essere esposto in modo visibile al pubblico ed esibito opera alle Forze dell'Ordine o ai soggetti preposti al controllo igienico-sanitario.
- 5) Coloro che esercitano l'attività ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, devono recare con sé copia della SCIA o del provvedimento finale se già emanato.
- 6) Nei casi di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, previsti dall'articolo 5, comma 4 della L. n. 443/1985: «Legge quadro per l'artigianato», l'impresa artigiana, a richiesta, può conservare tale qualifica a condizione che l'attività sia svolta con la presenza di un responsabile tecnico ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento.

Art. 12 Modifiche

1) Considerato che il provvedimento finale deve sempre essere conforme alla reale situazione sia strutturale che di esercizio dell'attività, ogni modifica della stessa e/o del responsabile tecnico, dovranno essere oggetto di SCIA e trasmessi via Pec.

Art. 13 Subentro nella titolarità dell'Impresa

- 1) Il subingresso nella attività di estetista è soggetta alla presentazione della SCIA per via telematica; il subentrante dovrà allegare:
 - a. copia del certificato notarile attestante la cessione d'azienda;
 - b. relazione tecnica su fac-simile;

1

¹ La stessa coincide con l'ingresso utilizzato dalla clientela.

- c. scheda 3 con i dati della persona o persone in possesso della qualificazione professionale e dimostrazione del possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività;
- d. comunicazione del primo giorno di apertura dell'esercizio, unitamente agli orari di apertura e chiusura al pubblico;
- e. copia documento d'identità del richiedente;
- f. partita IVA.
- 2) In caso di nomina del responsabile tecnico, è necessario che sia controfirmata per accettazione dallo stesso; della persona designata dovranno essere presentati: fotocopia carta di identità, codice fiscale e documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali richiesti nel presente regolamento.
- 3) Il subentrante deve adeguare i locali alle disposizioni previste dalla normativa vigente, con particolare attenzione all'accessibilità degli ambienti a persone con ridotta e/o impedita capacità motoria ai sensi L. n. 104/1992 (Legge Quadro sull'handicap), del D.P.R. n. 503/1996, del D.P.R. n. 320/2001 e L. R. n. 6/1989; salva la possibile concessione di deroghe, previo parere dell'ATS per la materia di competenza, esclusivamente per esigenze tecniche documentate.

Art. 14 Trasferimento della sede

1) Il trasferimento di sede all'interno del territorio comunale è da considerarsi come avvio di nuova attività ai sensi dell'art. 10 ed è pertanto soggetto alla presentazione, per via telematica della SCIA e alla contestuale SCIA di cessazione della precedente unità locale.

Art. 15 Sospensione dell'attività

- 1) L'attività di estetista può essere sospesa, per un periodo di un anno, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno, previa comunicazione allo SUAP.
- 2) E' in capo all'imprenditore l'obbligo di comunicare la ripresa dell'attività mediante SCIA.
- 3) Se l'attività non viene riattivata entro 60 giorni dal termine della sospensione comunicata, ad esclusione di comprovati e documentati gravi motivi di salute, la SCIA originaria non produrrà più gli effetti utili all'esercizio dell'attività.

Art. 16 Cessazione dell'attività di estetista

- 1) La cessazione è soggetta alla presentazione, per via telematica della SCIA; il titolare o legale rappresentante deve comunicare la cessazione dell'attività allo SUAP entro 30 giorni.
- 2) Il relativo provvedimento finale, a seguito della cessazione, è da intendersi revocato per decadenza.

Art. 17 Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività

- 1) Chiunque eserciti l'attività di estetista deve operare nel rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza vigenti in materia, nonché dei requisiti contenuti nell'allegato 1 del presente regolamento, garantendo l'accessibilità e l'usufruibilità degli spazi al cliente con con ridotta e/o impedita capacità motoria ai sensi della L. n. 104/1992 (Legge Quadro sull'handicap), del D.P.R. n. 503/1996, del D.P.R. n. 320/2001 e della L. R. n. 6/1989.
- 2) L'aggiornamento dell'allegato di cui al comma 1 è effettuato con deliberazione della Giunta Regionale.

Art. 18 Informazioni sui trattamenti

1). Prima di ogni trattamento estetico, il cliente dovrà essere preventivamente ed adeguatamente informato sugli effetti attesi, sui possibili effetti indesiderati e su eventuali controindicazioni del trattamento estetico richiesto, oltre a ulteriori precauzioni post-trattamento, da parte dell'estetista o responsabile tecnico sulla base delle disposizioni contemplate nei codici deontologici di settore.

Art. 19 Orari

- 1) Gli orari giornalieri dell'attività e le giornate di chiusura annuali sono così stabiliti:
 - a. l'orario giornaliero dell'attività dovrà essere ricompreso nella fascia oraria tra le 07,00 e le 22,00. All'interno della fascia oraria fissata, ogni esercente è libero di determinare l'orario prescelto che potrà essere differenziato per ogni giorno della settimana e potrà prevedere una o più interruzioni nell'arco della giornata;
 - gli esercizi hanno la facoltà di restare chiusi in un giorno di ogni settimana liberamente scelto dal titolare dell'attività; ciò non preclude la possibilità per il singolo operatore di decidere di chiudere per più di un giorno alla settimana, sempre nel rispetto dell'obbligo della comunicazione preventiva alla clientela, nell'ambito delle norme a tutela del consumatore;

- c. agli esercenti è consentito di protrarre l'attività ad esercizio chiuso, senza possibilità di accedere dall'esterno, per non oltre un'ora, solo allo scopo di servire la clientela già presente nel negozio all'orario di chiusura stabilito:
- d. gli esercizi devono esporre al pubblico un cartello ben visibile, anche ad esercizio chiuso, indicante l'orario di apertura e di chiusura effettivamente praticato e l'indicazione del giorno o dei giorni di chiusura infrasettimanale, eventualmente prescelti.
- 2) La scelta dell'orario deve essere comunicata al SUAP, sia in caso di nuova apertura dell'esercizio che di subingresso. Tale comunicazione deve essere effettuata contestualmente all'inizio dell'attività.
- 3) L'esercente è tenuto ad osservare l'orario prescelto e a comunicare anticipatamente al SUAP l'eventuale modifica "non occasionale" dell'orario di apertura e chiusura.
- 4) L'orario scelto dovrà comunque tener conto che un responsabile tecnico deve essere costantemente presente nell'esercizio durante lo svolgimento dell'attività.

Art. 20 Tariffe e prezzi

- 1) L'esercente dovrà esporre le tariffe praticate in maniera ben visibile alla clientela, in prossimità della cassa dell'esercizio.
- 2) In caso di vendita di prodotti cosmetici o altri beni accessori inerenti la propria attività al solo fine della continuità del trattamento in corso, i prezzi degli stessi dovranno essere esposti in maniera chiara e ben visibile alla clientela.
- 3) La pubblicità visibile dall'esterno relativa alle tariffe dei trattamenti estetici non soddisfa l'obbligo di cui al comma 1.

Art. 21 Attività di controllo

- 1) Gli agenti delle Forze dell'Ordine, della Polizia Locale, il personale dell'ATS ed il responsabile del SUAP incaricati alla vigilanza dell'attività prevista nel presente regolamento; sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolge l'attività di estetista.
- 2) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 2 della L.R. n.11/2014, le amministrazioni competenti, effettuano i controlli e fissano, ove necessario, un termine non inferiore a 60 giorni per ottemperare alle relative prescrizioni.

Art. 22 Regime sanzionatorio

- 1) Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di estetica in assenza dei requisiti di cui agli artt. 6 e 7 del presente regolamento, nonché in caso di mancata presentazione della SCIA, sono irrogate dal comune le sanzioni amministrative di cui all'art. 12 della L. n. 1/1990 (sanzione amministrativa: da € 516,00 a € 2.582,00) secondo le procedure previste dalla L. n. 689/1981.
- 2) La violazione delle altre norme indicate nel presente regolamento, quando non costituiscono un reato o costituiscano violazioni di altre leggi altrimenti sanzionate, nonchè le violazione ai regolamenti e alle ordinanze comunali, comportano l'applicazione delle sanzioni pecuniarie stabilite dall'art. 73 lett. c) del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Legnano (Del. C.C. n. 105/2015) (sanzione amministrativa: da € 25,00 a € 250,00).
- 3) Le violazioni delle prescrizioni poste a tutela del consumatore (Codice del Consumo D.lgs. n. 206/2005), delle norme igienico sanitarie e relative all'incolumità e alla salute pubblica, sono irrogate dagli organi di controllo preposti, nel rispetto delle sanzioni previste in materia.
- 4) Il mancato rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è sanzionato ai sensi del D.lgs.9 n. 81/2008: «Attuazione dell'art. 1 della L. n.123/2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro».
- 5) L'utilizzo o la commercializzazione di prodotti cosmetici non conformi alla vigente normativa nazionale e europea è soggetto al regime sanzionatorio previsto dal Regolamento (CE) 1223/2009 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici. Le sanzioni previste dalla L. n. 713/86 sono applicabili in considerazione della sopravvenuta o meno incompatibilità con la normativa comunitaria.
- 6) Si applicano, inoltre, le sanzioni previste dall'art. 21 bis della L.R. n. 73/1989, che consente all'ente comunale di prevedere oltre all'erogazione di una sanzione amministrativa, la sospensione temporanea dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni e, nell'ipotesi di reiterazione, il divieto di prosecuzione dell'attività.

Art. 23 Abusivismo

- 1) Il Dirigente della Polizia Locale ordina la cessazione delle attività quando queste siano esercitate senza che sia stata presentata apposita SCIA.
- 2) Decorsi 10 giorni dall'ordinanza, qualora la stessa non venga eseguita, l'organo competente dispone l'esecuzione coattiva ai sensi del vigente regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

Art. 24 Sospensione, divieto di prosecuzione dell'attività e decadenza

- 1) L'esercizio dell'attività di estetista può essere sospeso dal responsabile del SUAP per violazione delle disposizioni vigenti in materia.
- 2) Qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi necessari all'esercizio dell'attività, la SCIA originaria non produrrà più gli effetti utili all'esercizio della stessa, fermo restando l'applicazione delle modalità procedimentali previste dalla L. n. 241/1990.
- 3) In caso di accertamento della mancanza di uno o più requisiti o l'inosservanza delle prescrizioni previste nel provvedimento finale, il responsabile del SUAP, anche su segnalazione scritta e motivata della Polizia Locale, delle Forze dell'Ordine o della competente ATS Città Metropolitana di Milano, sospende l'efficacia della SCIA per un periodo non superiore ai 20 giorni e diffida il trasgressore a regolarizzare l'attività, entro il termine massimo di 60 giorni. Qualora ciò non avvenga la SCIA originaria non produrrà più gli effetti utili all'esercizio dell'attività.
- 4) La SCIA non produrrà più gli effetti utili all'esercizio dell'attività qualora il titolare non dia inizio alla stessa entro 30 giorni o l'abbia sospesa per ugual periodo senza preventiva comunicazione allo SUAP.
- 5) In caso di reiterazione delle violazioni previste dal presente regolamento, il SUAP può adottare motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività. Si ha reiterazione nei casi di cui all'art. 8 bis della L. n. 689/1981.

Art. 25 Provvedimenti d'urgenza

1) Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni contemplate nel precedente art. 22, nei casi contingenti e d'urgenza determinati da ragioni di igiene, anche se non previsti nel presente regolamento, potranno essere adottati dal Sindaco, in qualità di autorità locale d'igiene, provvedimenti quali la chiusura dell'esercizio, la sospensione dell'attività, l'allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffusive, l'effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie, o qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità.

Art. 26 Attività di monitoraggio

1) Il SUAP provvederà alla trasmissione dei dati affinchè la Direzione Generale competente della Giunta Regionale, in accordo con ANCI Lombardia, possa effettuare il monitoraggio annuale relativo alla attività di estetista.

Art. 27 - Abrogazione norme precedenti

1) E' abrogato il Regolamento per l'esercizio dell'attività di estetista, adottato con deliberazione del C.C. n. 104 del 18/12/2012.

Art. 28 Disposizioni transitorie

- 1) Coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento esercitano l'attività di estetista hanno l'obbligo, entro 12 mesi, di porsi in regola con tutti i requisiti necessari per l'esercizio della medesima attività.
- 2) Decorso il termine di cui al comma 1, in caso di accertata violazione, si applicano le sanzioni richiamate all'art. 22 suddetto.
- 3) Ai fini dell'esercizio dell'attività professionale di estetista, sono fatti salvi i titoli di specializzazione di estetista conseguiti attraverso appositi percorsi regionali riconosciuti ai sensi della abrogata L.R. n. 95/80.
- 4) L'avvio, la ripresa, la cessazione ed il subingresso dell'attività di estetista rimangono soggetti alla presentazione della SCIA secondo il modello approvato dalla Regione Lombardia, sino all'approvazione e successiva formale adozione della Comunicazione Unica Regionale (CUR).

Art. 29 Entrata in vigore del presente regolamento

- 1) Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua adozione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini di legge.
- 2) Entro 30 giorni dall'adozione del presente regolamento questa amministrazione provvederà ad inoltrarne copia alla Direzione Generale competente della Giunta Regionale il regolamento adottato.

SEZIONE ALLEGATI

ALLEGATO 1) REQUISITI IGIENICO-SANITARI E DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ 2

Chiunque eserciti l'attività di estetista deve garantire le condizioni per l'assenza di situazioni che possano costituire rischio per il personale e per i clienti, il benessere del microclima e la facile e completa pulizia di locali, arredi e attrezzature. Fatta salva l'applicazione del d.lgs. 9 aprile 2008, n.81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", laddove applicabile, va osservato quanto seque:

1. Ciascuna postazione di lavoro deve essere dimensionata in maniera da consentire l'agevole svolgimento dei trattamenti, senza ostacoli per l'accesso del cliente e l'attività dell'operatore.

2.II personale deve:

- a) lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone prima di iniziare ciascun trattamento;
- b) essere informato sugli eventuali rischi connessi all'impiego di prodotti (ad es.allergizzanti) ed apparecchi elettromeccanici ed essere dotato degli opportuni dispositivi di protezione individuale;
- c) informare preventivamente il cliente riguardo a:
 - controindicazioni in caso di presenza di forme allergiche all'utilizzo di prodotti o altri materiali che vengano a contatto con la cute (ad esempio guanti in lattice);
 - controindicazioni nei confronti di trattamenti sia manuali che effettuati con utilizzo di apparecchi elettromeccanici.
- 3. Gli impianti tecnologici devono essere realizzati nel rispetto delle normative vigenti e, se previsto, sottoposti a verifiche periodiche. Gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico devono essere impiegati con le modalità di esercizio e di applicazione, con le cautele d'uso e nel rispetto delle norme tecniche applicabili di cui all'allegato alla L. n.1/90 e s.m.i..Le strutture, gli impianti, le apparecchiature e le attrezzature devono essere mantenute in condizioni di efficienza e sicurezza
- 4. La documentazione tecnica di tutte le apparecchiature impiegate e dei relativi controlli di manutenzione effettuati deve essere disponibile presso l'esercizio.
- 5. Gli esercizi devono essere dotati di apparecchiature e/o attrezzature e prodotti per la disinfezione e sterilizzazione degli attrezzi utilizzati, qualora non siano impiegate solo attrezzature monouso. Gli attrezzi monouso devono essere mantenuti in confezione originale sino al momento del loro utilizzo.
- 6. I prodotti cosmetici utilizzati devono essere conformi alle disposizioni della specifica normativa e conservati nelle rispettive confezioni originali.La manipolazione delle diverse sostanze deve comunque avvenire nel rispetto di quanto contenuto nelle specifiche schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.
- 7. La biancheria pulita e gli attrezzi destinati a venire a contatto con i clienti devono essere custoditi in luogo protetto. La biancheria usata, prima del suo riutilizzo, deve essere lavata con prodotto detergente e disinfettante; essa deve essere tenuta ben separata da quella pulita e comunque conservata in contenitori o arredi chiusi.
- 8. Il titolare o legale rappresentante, per ogni sede operativa dell'impresa, deve redigere un protocollo di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione da porre in atto nella conduzione dell'attività; deve inoltre definire le procedure per la corretta gestione dei rifiuti.
- 9. Considerato che l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro ha classificato nel 2009 i dispositivi che emettono radiazione UV per l'abbronzatura artificiale come cancerogeni per l'uomo (Gruppo 1), i trattamenti con l'utilizzo di lampade abbronzanti devono avvenire nel puntuale e rigoroso rispetto delle modalità e con le cautele previste dall'allegato alla L. n. 1/90 e s.m.i..
- 10. Per gli operatori devono essere disponibili, in apposito locale o anche in un vano nel caso gli operatori siano inferiori a cinque, spazi destinati a spogliatoi dotati di armadietti individuali per la custodia degli indumenti di lavoro.
- 11. Tutta la rubinetteria deve essere dotata di comandi non manuali; i lavabi devono essere attrezzati con dispenser di sapone e sistemi di asciugatura monouso.
- 12. Presso gli esercizi devono essere disponibili presidi di primo soccorso.
- 13. L'attività di piercing limitata al solo lobo auricolare deve rispettare le seguenti procedure:
 - l'operatore deve indossare guanti monouso, dopo l'accurato lavaggio delle mani;
 - prima della foratura l'operatore deve verificare lo stato della cute: la foratura è consentita solo se la cute è integra e previa disinfezione del lobo con idoneo prodotto;
 - gli strumenti utilizzati per la foratura e i pre-orecchini devono essere esclusivamente monouso e sterili;
 - nel caso di utilizzo di pinze che non garantiscano il mantenimento di sterilità dopo l'uso, le stesse devono essere accuratamente sanificate e disinfettate dopo ogni applicazione;
 - la documentazione comprovante gli interventi di sterilizzazione e disinfezione attuati deve essere disponibile presso l'esercizio.

La foratura del lobo dell'orecchio di minori è consentita solo previa autorizzazione scritta degli esercenti la patria potestà.

Pagina 11 di 27

.

² L'allegato è tratto integralmente dal Regolamento Regionale 22 marzo 2016 n. 5: "Disciplina dell'attività di estetista in attuazione dell'art. 21 bis L.R. n. 73/1989".

ALLEGATO 2) DOCUMENTO ALLEGATO ALLA L. N. 1/1990: ELENCO DEGLI APPARECCHI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO

Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato;

stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni).

Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA.

Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.

Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera.

Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità.

Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole.

Lampade abbronzanti UV-A.

Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).

Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera.

Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera.

Scaldacera per cerette.

Rulli elettrici e manuali.

Vibratori elettrici oscillanti.

Attrezzi per ginnastica estetica.

Attrezzature per manicure e pedicure.

Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale.

Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera.

Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti.

Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti.

Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza).

Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati.

Depilatori elettrici ed elettronici.

Apparecchi per massaggi subacquei.


Apparecchi per presso-massaggio.

Elettrostimolatore ad impulsi.

Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera.

Laser estetico.

Saune.



SEZIONE NORMATIVA

Nota: Si precisa che i testi normativi riportatati nel presente regolamento non hanno valore legale ed ufficiale. Il valore legale ed ufficiale degli stessi può essere conseguito esclusivamente attraverso la pubblicazione secondo i termini e le modalità stabilite in materia dalla legge.

LEGGE 4 gennaio 1990, n. 1 Disciplina dell'attività di estetista.

Testo coordinato con le modifiche (evidenziate con doppia parentesi tonda) apportate dagli articoli 78 e 85 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (in S.O. n.75 alla GU n.94 del 23-04-2010)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMUI GA

la seguente legge:

Art. 1.

- 1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.
- 2. Tale attività puo' essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla presente legge, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713.
- 3. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Art. 2.

((1. L'attività professionale di cui all'articolo 1 e' esercitata in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti. Non e' consentito l'esercizio dell'attività ai soggetti non iscritti all'Albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L'esercizio dell'attività di estetista e' soggetto a dichiarazione di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.))

Art. 3.

- ((01. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica.))
- 1. La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento:
- a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista;
- b) oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista;
- c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b). Il periodo di attività di cui alla presente lettera c) deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).
- 2. I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al comma 1 sono organizzati ai sensi dell'articolo 6.

Art. 4.

- 1.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59))
- 2. Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3.
- 3. Nelle imprese diverse da quelle previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3.
- 4. Lo svolgimento dell'attività di estetista, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, e' subordinato al possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3.
- 5. L'attività di estetista puo' essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5.
- 6. Non e' ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio.

Art. 5.

1. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze del contesto sociale, le regioni emanano norme di programmazione dell'attività di estetista e dettano disposizioni ai comuni per l'adozione di regolamenti che si uniformino alla presente legge.

Art. 6.

- 1. Le regioni predispongono in conformità ai principi previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni regionali delle organizzazioni della categoria a struttura nazionale, i programmi per lo svolgimento dei corsi di formazione, di qualificazione e di specializzazione e dell'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3, nonché dei corsi di aggiornamento e di riqualificazione professionale di cui all'articolo 8.
- 2. A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della sanità, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con decreto, sentite le regioni e le organizzazioni della categoria a struttura nazionale, alla definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame.
- 3. Tra le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico devono essere previste le seguenti:
- a) cosmetologia;
- b) nozioni di fisiologia e di anatomia;
- c) nozioni di chimica e di dermatologia;
- d) massaggio estetico del corpo;
- e) estetica, trucco e visagismo;
- f) apparecchi elettromeccanici;
- g) nozioni di psicologia;
- h) cultura generale ed etica professionale.
- 4. Le regioni organizzano l'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3 prevedendo le relative sessioni dinanzi a commissioni nelle quali deve essere prevista la partecipazione di:
- a) un componente designato dalla regione;
- b) un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero della pubblica istruzione;
- c) un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- d) due esperti designati dalle organizzazioni provinciali delle organizzazioni della categoria a struttura nazionale;
- e) due esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti piu' rappresentative a livello nazionale;
- f) il presidente della commissione provinciale per l'artigianato o un suo delegato;
- g) due docenti delle materie fondamentali di cui al comma 3.
- 5. Le regioni, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, hanno facoltà di istituire ed autorizzare lo svolgimento dell'esame previsto dall'articolo 3 anche presso scuole private, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e funzionamento ed esercitando la relativa vigilanza tecnica ed amministrativa.
- 6. Le scuole professionali, già autorizzate e riconosciute dai competenti organi dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, si adeguano alle disposizioni dell'articolo 3 e del presente articolo.

Art. 7.

- 1. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio e all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426.
- 2. Le imprese autorizzate ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino al regolamento comunale di cui all'articolo 5 e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso del requisito professionale previsto dall'articolo 3. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane.

Art. 8.

- 1. La qualificazione professionale di estetista e' conseguita dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge:
- a) siano titolari di imprese per lo svolgimento di attività considerate mestieri affini ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142;
- b) oppure siano soci in imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);
- c) oppure siano direttori di azienda in imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a).
- 2. Il conseguimento della qualificazione professionale da parte dei soggetti di cui al comma 1 e' subordinato all'esercizio personale e professionale per almeno due anni delle attività di cui alla lettera a) del predetto comma 1.

- 3. La qualificazione professionale di estetista e' altresì conseguita dai dipendenti delle imprese indicate nel comma 1, nonché dai dipendenti di studi medici specializzati, che abbiano svolto l'attività di cui alla lettera a) del predetto comma 1, per un periodo non inferiore a tre anni nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, da comprovare in base ad idonea documentazione.
- 4. Qualora la durata dei periodi di attività svolta sia inferiore a quella indicata nei commi 2 e 3, i soggetti ed i dipendenti di cui ai predetti commi, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso regionale di aggiornamento professionale al termine del quale e' rilasciato un apposito attestato di frequenza.
- 5. La qualificazione professionale di estetista e' altresì conseguita da coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino in possesso di attestati o diplomi di estetista rilasciati a seguito di frequenza di corsi di scuole professionali espressamente autorizzati o riconosciuti dagli organi dello Stato o delle regioni.
- 6. Gli allievi dei corsi di formazione professionale che abbiano conseguito l'attestato di qualifica di cui all'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, conseguono la qualificazione professionale di estetista mediante il superamento dell'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3, previo svolgimento del corso di specializzazione di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 3.
- 7. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso di qualifiche parziali relative alle attività considerate mestieri affini ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e che intendano conseguire la qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso regionale di riqualificazione professionale.

Art. 9

1. L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere, in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di società previste dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

2. I barbieri e i parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

Art. 10.

- 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, emana, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate, un decreto recante norme dirette a determinare le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici di cui all'elenco allegato alla presente legge. L'elenco allegato e' aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica del settore, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate.
- 2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'elaborazione dei programmi di cui all'articolo 6, comma 2, deve fare riferimento ai requisiti tecnici ed alle modalità di utilizzazione degli apparecchi previsti dal decreto di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di integrare e aggiornare le cognizioni tecnico-professionali degli operatori della categoria.

Art. 11.

- 1. Per novanta giorni dalla pubblicazione dei regolamenti comunali di cui all'articolo 5, le imprese che già esercitano l'attività prevista dall'articolo 1 sono autorizzate a continuare l'attività.
- 2. Nel caso in cui le imprese già esistenti non rispondano ai requisiti stabiliti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5, il comune provvede, entro centoventi giorni dalla richiesta, a fissare un termine massimo non superiore a dodici mesi per gli adeguamenti necessari.

Art. 12.

- 1. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'articolo 3 e' inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 2. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza l'autorizzazione comunale e' inflitta, con le stesse procedure di cui al comma 1, la sanzione amministrativa da lire un milione a lire due milioni.

Art. 13.

1. Le disposizioni della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificata ed integrata dalle leggi 23 dicembre 1970, n. 1142, e 29 ottobre 1984, n. 735, in quanto compatibili con quelle della presente legge, continuano ad applicarsi fino all'emanazione delle norme e alla predisposizione dei programmi, da parte delle singole regioni, previste, rispettivamente, dagli articoli 5 e 6 e fino all'adozione dei regolamenti comunali di cui al medesimo articolo 5.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 2015, n. 204 - Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici. (15G00220) - (GU n. 297 del 22/12/2015) Vigente al: 06/01/2016

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle Direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013, ed in particolare, l'articolo 2;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013, ed in particolare, l'articolo 16;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale e successive modificazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14;

Visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 luglio 2015;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 24 settembre 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici di seguito denominato regolamento.

Art. 2 Definizioni

- 1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento.
- 2. L'autorita' competente di cui all'articolo 34 del regolamento e' il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 16 della legge 6 agosto 2013, n. 97.

Art. 3 Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 3 del regolamento in materia di sicurezza dei prodotti cosmetici

- 1. Chiunque produce, detiene per il commercio o pone in commercio prodotti cosmetici che, nelle condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, possono essere dannosi per la salute umana, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 3 del regolamento, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad euro 1.000.
- 2. Se il fatto e' commesso per colpa, le pene di cui al presente articolo sono ridotte da un terzo a un sesto.

Art. 4 Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 5, paragrafi 2 e 3, del regolamento in materia di obblighi delle persone responsabili

- 1. La persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento che, essendo venuta a conoscenza di uno o piu' fatti specifici dai quali si desume che un prodotto che essa ha immesso sul mercato non e' conforme al regolamento e non adotta immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, o che non fornisce le informazioni previste dall'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento, e' punita con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 25.000.
- 2. La persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento, che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento, e' punita con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 25.000.

Art. 5 Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 6 del regolamento in materia di obblighi dei distributori

1. Il distributore che non effettua le verifiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con l'ammenda da euro 3.000 ad euro 30.000. Alla stessa pena soggiace il distributore che, essendo venuto a conoscenza di uno o piu' fatti specifici dai quali si desume il verificarsi di una delle circostanze indicate dall'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, del regolamento, non ottempera agli obblighi ivi previsti, nonche' il distributore che non ottempera agli obblighi previsti dal paragrafo 3, secondo comma, e dai paragrafi 4 e 5 del medesimo articolo.

Art. 6 Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del regolamento in materia di obblighi di identificazione nella catena di fornitura

1. La persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento o il distributore che non risponde alle richieste di identificazione di cui all'articolo 7 del regolamento, e' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 25.000.

Art. 7 Violazione degli obblighi derivanti dall' articolo 8 del regolamento in materia di buone pratiche di fabbricazione

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 8 del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 6.000.

Art. 8 Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 10 e 11 del regolamento in materia di valutazione della sicurezza e documentazione informativa sul prodotto

1. La persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento che immette sul mercato prodotti cosmetici non sottoposti alla valutazione di sicurezza, o per i quali non e' stata elaborata una relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici ai sensi dell'allegato I del regolamento, e' punita con l'ammenda da euro 10.000 a euro 100.000. Alla stessa pena soggiace la persona responsabile quando viola le disposizioni di cui all'articolo 11 del regolamento o qualora la valutazione della sicurezza del prodotto cosmetico non rispetta le condizioni di cui all'articolo 10 del regolamento.

Art. 9 Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 13 del regolamento in materia di notifica

- 1. E' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 ad euro 6.000 la persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento che, prima di immettere sul mercato il prodotto cosmetico, non effettua la notifica secondo le modalita' di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento ovvero non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento.
- 2. Sono soggetti alla medesima sanzione amministrativa di cui al comma 1 il distributore che non ottempera all'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento nonche' il distributore e la persona responsabile che contravvengono agli obblighi di comunicazione loro rispettivamente imposti dall'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento o agli obblighi di aggiornamento di cui all'articolo 13, paragrafo 7, del regolamento.

Art. 10 Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 14 e 15 del regolamento in materia di restrizioni applicabili alle sostanze elencate negli allegati del regolamento e alle sostanze classificate come sostanze CMR

- 1. Salvo che i fatti costituiscano i piu' gravi reati previsti dall'articolo 3, chiunque impiega nella fabbricazione di prodotti cosmetici le sostanze di cui all'allegato II del regolamento e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 15.000, o, se il fatto e' commesso per colpa, con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 1.000 ad euro 10.000.
- 2. Salvo che i fatti costituiscano i piu' gravi reati previsti dall'articolo 3, chiunque impiega nella fabbricazione di prodotti cosmetici sostanze comprese negli allegati III, IV, V e VI del regolamento senza osservare i limiti e le condizioni specificate nei medesimi allegati e' punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da euro 500 a euro 5.000. Se il fatto e' commesso per colpa si applica l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda da euro 250 ad euro 2.500.
- 3. Salvo che i fatti costituiscano i piu' gravi reati previsti dall'articolo 3, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 15 del regolamento, in materia di sostanze classificate come sostanze CMR, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 ad euro 15.000, o, se il fatto e' commesso per colpa, con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 1.000 ad euro 10.000.

Art. 11 Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 16 in materia di nanomateriali

1. La persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento che non provvede alla notifica prevista dall'articolo 16, comma 3, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 6.000.

Art. 12 Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 18 in materia di sperimentazione animale

- 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque immette sul mercato prodotti cosmetici in violazione dei divieti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento e' punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000.
- 2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque realizza sperimentazioni animali in violazione dei divieti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento e' punito con l'arresto da uno a sei mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000.

Art. 13 Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 19 e 20 in materia di etichettatura e dichiarazioni relative al prodotto

- 1. La persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento che immette sul mercato un prodotto cosmetico con etichettatura non conforme alle disposizioni dell'articolo 19 e dell'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento e' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 4.000.
- 2. Salvo che il fatto costituisca reato, la persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento che impiega nell'etichettatura, nella presentazione sul mercato o nella pubblicita' dei prodotti cosmetici diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni figurativi che attribuiscano ai prodotti stessi caratteristiche o funzioni che non possiedono, e' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 5.000.

Art. 14 Violazione dell'obbligo derivante dall'articolo 21 in materia di accesso del pubblico alle informazioni

1. La persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento che non garantisce l'accesso del pubblico, con mezzi idonei, alle informazioni di cui all'articolo 21 del regolamento e' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 6.000.

Art. 15 Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 23 e 24 in materia di informazioni da rendere alle autorita' competenti

- 1. Salvo che il fatto costituisca reato, la persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento e i distributori che non ottemperano all'obbligo di informazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 5.000.
- 2. La persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento che non ottempera alla richiesta da parte delle autorita' competenti di produrre, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento, l'elenco di tutti i prodotti cosmetici contenenti sostanze sulle quali sorgano seri dubbi in merito alla sicurezza, e' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 5.000.

Art. 16 Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 25 e 26 in materia di non conformita'

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento o il distributore che non adotta provvedimenti richiesti dall'autorita' competente ai sensi degli articoli 25 e 26 del regolamento o adotta misure non sufficienti a rendere il prodotto cosmetico conforme alle disposizioni del regolamento, ovvero non adotta dette misure entro i termini stabiliti dall'autorita', e' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 25.000.

Art. 17 Applicazione delle sanzioni

1. Le sanzioni previste dal presente decreto non si applicano al commerciante che detiene, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti cosmetici in confezioni originali, qualora la mancata rispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione e la confezione non presenti segni di alterazione.

Art. 18 Applicazione sanzioni amministrative

1. All'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto provvede l'organo regionale territorialmente competente con le modalita' di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Art. 19 Abrogazioni

1. E' abrogata la legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 2013, n. 97, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 11, commi da 1 a 6, 9-bis e 9-ter, della citata legge n. 713 del 1986.

Art. 20 Clausola di invarianza finanziaria

- 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi omaggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 2. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1989, N. 6 - Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione. (BURL n. 8, 1º suppl. ord. del 22 Febbraio 1989).

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

1. La presente Legge detta norme e dispone interventi graduali diretti ad assicurare la massima autonomia per lo svolgimento di ogni attività effettuata nell'ambiente costruito da parte di tutti i cittadini, indipendentemente dall'età, dal sesso, dalle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e senso-percettive, nonché dalle variazioni temporanee o permanenti delle stesse.

Art. 2 Obiettivi

1. Obiettivo della presente Legge è l'adeguamento dell'ambiente costruito al fine di garantire l'assenza di limiti all'esercizio dell'attività autonoma dei cittadini, in funzione delle esigenze individuali e delle loro variazioni permanenti o temporanee.

Art. 3 Definizione di barriera architettonica e localizzativa

- 1. Ai fini della presente Legge per barriera architettonica si intende qualsiasi ostacolo che limita o nega l'uso a tutti i cittadini di spazi, edifici e strutture e, in particolare, impedisce la mobilità dei soggetti con difficoltà motoria, sensoriale e/o psichica, di natura permanente o temporanea, dipendente da qualsiasi causa.
- 2. Ai fini della presente Legge per barriera localizzativa s'intende ogni ostacolo o impedimento della percezione connessi alla posizione, alla forma o al colore di strutture architettoniche e dei mezzi di trasporto, tali da ostacolare o limitare la vita di relazione delle persone affette da difficoltà motoria, sensoriale e/o psichica, di natura permanente o temporanea dipendente da qualsiasi causa.

Art. 4 Progettazione e modalità di attuazione delle opere edilizie. Caratteristiche dei mezzi di pubblico trasporto

- 1. La realizzazione e le modifiche delle strutture e delle costruzioni, nonché gli interventi in materia di trasporto pubblico di persone di cui ai successivi articoli, devono perseguire la compatibilità dell'ambiente costruito con la variabilità delle esigenze dei cittadini; a tal fine devono essere adottati criteri progettuali e di controllo rispondenti alle diverse esigenze degli utenti e adattabili ai possibili mutamenti delle esigenze stesse.
- 2. In relazione a quanto previsto dal comma precedente, la progettazione e le modalità di esecuzione delle opere edilizie, nonché le caratteristiche dei mezzi di trasporto pubblico di persone, debbono essere preordinate specificatamente alla realizzazione della compatibilità dell'ambiente costruito e consentire l'istallazione di manufatti, apparecchiature e dispositivi tecnologici idonei ad assicurare detta compatibilità rispetto alle diverse esigenze degli utenti.

Art. 5 Campo di applicazione

- **1.** Le norme della presente Legge si applicano a tutti gli edifici, gli ambienti e le strutture, anche di carattere temporaneo, di proprietà pubblica e privata, che prevedano il passaggio o la permanenza di persone.
- 2. In particolare, la disciplina normativa riguarda:
- a) gli edifici e i locali pubblici e di uso pubblico, ivi compresi gli esercizi di ospitalità;
- b) gli edifici di uso residenziale abitativo;
- c) gli edifici e i locali destinati ad attività produttive di carattere industriale, agricolo, artigianale, nonché ad attività commerciali e del settore terziario;
- d) le aree ed i percorsi pedonali urbani, nonché i parcheggi;
- e) i mezzi di trasporto pubblico di persone, su gomma, ferro, fune, nonché i mezzi di navigazione inerenti ai trasporti di competenza regionale;
- f) le strutture e gli impianti fissi connessi all'esercizio dei trasporti pubblici di persone di competenza regionale;
- g) le strutture e gli impianti di servizio di uso pubblico, esterni o interni alle costruzioni;
- h) i segnali ottici, acustici e tattili da utilizzare negli ambienti di cui alle lettere precedenti.

Art. 6 Prescrizioni tecniche di attuazione

- 1. Al fine di specificare ed integrare le disposizioni del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, l'allegato, che fa parte integrante della presente Legge, prevede le prescrizioni tecniche di attuazione da osservarsi nella progettazione, nell'esecuzione e nel controllo degli ambienti, degli edifici e delle strutture comprese nel campo di applicazione di cui al precedente art. 5.
- Art. 7 Organismo tecnico-scientifico (Omissis)
- Art. 8 Censimento degli immobili ed edifici pubblici (Omissis)
- Art. 9 Atti di programmazione regionale e interventi legislativi (Omissis)
- Art. 10 Atti di programmazione comunale e provinciale (Omissis)
- Art. 11 Revoca di contributi (Omissis)

Titolo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICA E PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 12 Disposizioni generali (Omissis)

- Art. 13 Autorizzazioni e concessioni a edificare (Omissis)
- Art. 14 Alloggi di edilizia residenziale abitativa (Omissis)
- Art. 15 Oneri di urbanizzazione (Omissis)
- Art. 16 Modifiche alla L.R. 5 dicembre 1983, n. 9 .(2) (Omissis)
- Art. 17 Interventi sul patrimonio esistente di edilizia residenziale pubblica (Omissis)
- Art. 18 Indagine conoscitiva e mobilità degli utenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica (Omissis)
- Art. 19 Concessioni ed autorizzazioni in deroga agli strumenti urbanistici vigenti (Omissis)

Art. 20 Concessioni ed autorizzazioni in deroga alle prescrizioni tecniche di attuazione

- 1. Le concessioni di edificazione per restauro, risanamento conservativo e le autorizzazioni per manutenzione straordinaria possono essere motivatamente rilasciate in deroga a quanto previsto dall'allegato, nel caso di:
- a) esistenza di vincoli stabiliti ai sensi della normativa vigente a tutela dei beni ambientali artistici, archeologici, storici e culturali, che non consentano interventi edilizi coerenti con la finalità della presente Legge;
- b) impossibilità tecnica connessa agli elementi statici ed impiantistici degli edifici oggetto dell'intervento. **2.** Ferma restando l'applicazione di quanto previsto al n. 6.6 dell'allegato, le autorizzazione e le concessioni di edificazione di cui al precedente art. 13 riguardanti ambienti di lavoro destinati alla produzione, possono essere motivatamente rilasciate in deroga alle prescrizioni dell'allegato, nel caso di:
- a) impossibilità di inserimento nella specifica lavorazione di portatori di handicap di tipo tale da essere di pregiudizio alla sicurezza propria o dei colleghi o degli impianti;
- b) presenza di sistemi produttivi con utilizzo di macchinari non adattabili alle esigenze di personale portatore di handicap.
- **3.** Ai fini del rilascio delle autorizzazioni e concessioni di cui ai commi precedenti l'estensore del progetto è tenuto a motivare, documentare e sottoscrivere sotto la propria responsabilità quanto ivi previsto; il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione o concessione possono comunque essere subordinati all'adozione di soluzioni tecniche alternative alle prescrizioni dell'allegato, idoenee a garantire l'uso dell'immobile secondo le finalità della presente Legge.
- Art. 21 Variazione della destinazione d'uso degli immobili (Omissis)
- Art. 22 Consulenza regionale agli enti locali (Omissis)
- Art. 23 (5) Abrogato

Art. 24 Sanzioni

1. L'inosservanza delle norme della presente Legge da parte del titolare della concessione edilizia, del committente, del direttore dei lavori, costituisce variazione essenziale di cui all'art. 8, primo comma, lettera c) della Legge 28 febbraio 1985 n. 47, cui consegue l'applicazione delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.

Titolo III - TRASPORTI (Omissis)

Titolo IV

INTERVENTI INFORMATIVI, SIMBOLO DI ACCESSIBILITÀ - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 32 Interventi informativi, educativi e di aggiornamento (Omissis)

Art. 33 Simbolo di accessibilità

- 1. Gli spazi, le strutture, i mezzi di trasporto e gli edifici pubblici e di uso pubblico, in quanto adeguati alle norme della presente Legge, devono recare in posizione agevolmente visibile il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 in relazione ai servizi e alle attrezzature accessibili e l'indicazione del percorso per accedervi.
- Art. 34 Interventi regionali per la redazione dei piani comunali (7) (Omissis)
- Art. 34 bis(8)Interventi della regione (Omissis)
- Art. 34 ter(13)Finanziamento degli interventi di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati)(14) (Omissis)
- Art. 35 Norma finanziaria(20) (Omissis)

Art. 36 Abrogazioni

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 12, secondo comma, dall'entrata in vigore della presente Legge sono abrogate le disposizioni in contrasto con la Legge stessa.

ALLEGATO

PRESCRIZIONI TECNICHE DI ATTUAZIONE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

1. Contenuto dell'allegato

2. Mobilità e sosta urbana

- 2.1 Aree e percorsi pedonali
- 2.2 Parcheggi
- 3. Trasporti urbani (Omissis)
- 4. Trasporti extraurbani (Omissis)

5. Costruzioni edilizie: Prescrizioni generali

- 5.1 Accessi
- 5.2 Percorsi interni orizzontali: Piattaforme di distribuzione Corridoi Passaggi
- 5.3 percorsi interni verticali: Scale Rampe Ascensori Impianti speciali
- 5.4 Locali igienici
- 5.5 Pavimenti
- 5.6 Infissi: Porte Finestre Parapetti
- 5.7 Attrezzature di uso comune: Apparecchi elettrici Cassette per la corrispondenza

6. Costruzioni edilizie: Prescrizioni specifiche

- 6.1 Edilizia abitativa: Alloggio
- 6.2 Edilizia sociale
- 6.3 Sale e luoghi per riunioni e spettacoli
- 6.4 Locali pubblici
- 6.5 Stazioni
- 6.6 Mense e servizi dei luoghi di lavoro pubblici e privati

7. Attrezzature pubbliche

1. CONTENUTO DELL'ALLEGATO

Il presente allegato contiene le prescrizioni tecniche da osservarsi:

a) per la progettazione e la realizzazione di nuovi edifici, ambienti e strutture individuati dall'art. 5 della Legge, nonché degli interventi su quelli esistenti;

b) per i servizi di trasporto di persone di competenza regionale, secondo quanto previsto dal titolo III della Legge.

2. MOBILITA' E SOSTA URBANA

2.1 Aree e percorsi pedonali

Sono aree e percorsi riservati ad uso dei pedoni all'interno della viabilità veicolare eventualmente anche mediante incroci a più livelli con sottopassi o sovrapassi; possono essere su marciapiede, in porticati, in zone verdi e/o in attraversamenti stradali zebrati.

Le barriere architettoniche dovute a sottopassi dovranno essere eliminate salvo non vi siano facili percorsi pedonali alternativi.

I percorsi pedonali devono essere prolungati, con le medesime caratteristiche tecniche, fino all'eccesso delle costruzioni, all'interno delle relative aree di pertinenza, di cui all'art. 5 della Legge.

2.1.1 Percorsi pedonali

Larghezza minima m. 1.50 con tratti, nei luoghi di maggior traffico, aventi almeno una larghezza di m. 1.80.

In presenza di passaggi obbligati o per restrizioni dei percorsi a causa di lavori in corso, la larghezza potrà essere, per brevi tratti, ridotta a m. 0.90.

La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%.

La differenza di quota senza ricorso a rampe non dovrà superare i cm. 2.5 e dovrà essere arrotondata o smussata.

2.1.2 Rampe

La pendenza di eventuali rampe di collegamento fra piani orizzontali diversi, varia in funzione della lunghezza delle rampe stesse, e precisamente:

- per rampe fino a m. 0.50 la pendenza massima ammessa è del 12%;
- per rampe sino a m. 2.00 la pendenza massima ammessa è del 8%;
- per rampe fino a m. 5.00 la pendenza massima ammessa è del 7%;
- oltre i m. 5.00 la pendenza massima ammessa è del 5%.

Qualora al lato della rampa si presenti un dislivello superiore a cm. 20, la rampa dovrà avere un cordolo di almeno 5 cm.

di altezza.

2.1.3 Attraversamenti stradali

Stesse caratteristiche dei percorsi pedonali su marciapiede.

Per attraversamenti di strade con grande traffico o comunque con più di due corsie per senso di marcia, è opportuno predisporre isole salvagente di almeno m. 1.50 di larghezza che dovranno essere interrotte in corrispondenza alle strisce zebrate.

Attraversamenti semaforizzati: è opportuno che siano dotati di segnalazioni acustiche.

2 1 4 Pavimentazioni

La pavimentazione delle aree e dei percorsi pedonali deve essere in materiale antisdruciolevole, compatto ed omogeneo (esclusa ad esempio, ghiaia e/o rizzarda).

Completamento eventuale con materiali, colorazioni o rilievi diversi atti a consentire la percezione di segnalazioni ed orientamenti per i non vedenti. Non sono ammesse fessure, in griglie od altri manufatti, con larghezza o diametro superiore a cm. 2.

2.2 Parcheggi

Nelle aree di sosta di parcheggio, pubblico e privato, deve essere riservato almeno un parcheggio in aderenza alle aree pedonali, al fine di agevolare il trasferimento dei passeggeri disabili dall'autovettura ai percorsi pedonali stessi.

Nei parcheggi con custodia dei veicoli dovranno essere riservati ai non deambulanti almeno un posto ogni cinquanta posti macchina o frazione.

Se il parcheggio si trova ad un piano diverso da quello del marciapiede, il collegamento con lo stesso dovrà avvenire con un sistema di ascensori o di rampe aventi le stesse caratteristiche, previste dalle presenti norme per gli impianti analoghi.

I parcheggi per i disabili devono garantire le seguenti prestazioni minime:

- l'area propria di parcheggio relativa all'ingombro del veicolo, deve essere affiancata da uno spazio zebrato con una larghezza minima tale da consentire la rotazione di una carrozzina e, comunque, non inferiore a m. 1.50;
- lo spazio di rotazione, complanare all'area di parcheggio, deve essere sempre raccordata ai percorsi pedonali;
- le aree di parcheggio, di manovra e di raccordo devono avere le stesse caratteristiche dei percorsi pedonali;
- la localizzazione del parcheggio deve essere evidenziata con segnalazioni su pavimentazioni e su palo.
- 3. TRASPORTI URBANI (Omissis)
- 4. TRASPORTI EXTRAURBANI (Omissis)

5. COSTRUZIONE EDILIZIE: Prescrizioni generali

Al fine di agevolare l'accesso, gli spostamenti interni e l'utilizzo della parti comuni devono essere rispettate le seguenti norme nelle costruzioni e strutture indicate dall'art. 5 della Legge, alle lettere:

- a) gli edifici e i locali pubblici e di uso pubblico ivi compresi gli esercizi di ospitalità ;
- b) gli edifici di uso residenziale abitativo;
- c) gli edifici e i locali destinati ad attività produttive di carattere industriale, agricolo, artigianale, nonché ad attività commerciale e del settore terziario;
- f) le strutture e gli impianti fissi connessi all'esercizio dei trasporti pubblici di persone di competenza regionale;
- g) le strutture e gli impianti di servizio di uso pubblico, esterni o interni alle costruzioni.

5.1 Accessi

Per agevolare l'accesso alle costruzioni edilizie è necessario prevedere spazi, varchi e/o porte esterne allo stesso livello dei percorsi pedonali o con essi raccordati mediante rampe e nel rispetto delle seguenti prestazioni minime:

- gli accessi devono avere una luce netta minima di m. 1.50;
- zone antistanti e retrostanti l'accesso devono essere in piano, estendersi per ciascuna zona per una profondità non inferiore a m. 1.50 ed essere protette dagli agenti atmosferici;
- il piano dei collegamenti verticali deve essere allo stesso livello dell'accesso;
- eventuali differenze di quota non devono superare i cm. 2.50 ed essere sempre arrotondati in caso di contrario devono essere raccordati con rampe conformi a quanto previsto dal presente allegato.

5.2 Percorsi interni orizzontali: Piattaforme di distribuzione - Corridoi - Passaggi

Lo spostamento all'interno della costruzione dai percorsi orizzontali a quelli verticali deve essere mediato attraverso piattaforme di distribuzione, quali vani ingresso o ripiani di arrivo dei collegamenti verticali, dalle quali sia possibile accedere ai vari ambienti, esclusi i locali tecnici, solo con percorsi orizzontali.

Piattaforme, corridoi e passaggi devono garantire le seguenti prestazioni minime:

- il lato minore di ogni piattaforma di distribuzione e la larghezza minima dei corridoi e/o passaggi deve sempre consentire spazi di manovra e di rotazione di una carrozzina e comunque non essere mai inferiore a m. 1.50;
- la rampa scala in discesa deve essere risposta in modo da evitare la possibilità di essere imboccata incidentalmente uscendo dagli ascensori;

- ogni piattaforma di distribuzione dell'edilizia pubblica deve essere dotata di tabella dei percorsi degli ambienti da essa raggiungibili.

5.3 Percorsi interni verticali: Scale - Rampe - Ascensori - Impianti Speciali

5.3.1 Scale

Le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo e se questo non è possibile si dee mediare con ripiani o rampe di adequato sviluppo.

La pendenza deve essere costante e le rampe devono contenere possibilmente lo stesso numero di gradini.

La larghezza delle scale deve permettere il passaggio contemporaneo di due persone ed il passaggio orizzontale di una barella con una inclinazione massima del 15% lungo il suo asse longitudinale.

I gradini delle scale devono avere una pedata antisdrucciolevole minima di cm. 30 ed una alzata massima di cm. 16, a pianta preferibilmente rettangolare e con un profilo continuo a spigoli arrotondati.

Le scale devono essere dotate di un corrimano posto ad un altezza di m. 0.90. Il corrimano appoggiato al parapetto deve essere senza soluzione di continuità passando da una rampa alla successiva; per le rampe di larghezza superiore a m. 1.80 ci deve essere un corrimano sui due lati; il corrimano appoggiato alle pareti sui due lati; il corrimano appoggiato alle pareti deve essere prolungato si m. 030 oltre il primo e l'ultimo gradino. In caso di utenza predominante di bambini si deve prevedere un secondo corrimano ad altezza proporzionata all'età degli utenti.

Eventuali difese verso il vuoto devono essere attuate mediante parapetti con un altezza minima pari a m. 1.00.

5.3.2 Rampe

L'integrazione dei collegamenti verticali interni può essere attuata con eventuali rampe e/o ripiani. Rampe e ripiani interni devono rispettare le caratteristiche richieste le pe rampe facenti parte di percorsi pedonali esterni.

Ogni m. 10 di lunghezza od in presenza di interruzioni mediante porte, la rampa deve presentare un ripiano di lunghezza minima pari a m. 1.50 al netto dell'ingombro di apertura di eventuali porte. Deve essere dotata di corrimano a m. 0.90 di altezza e di cordoni laterali di protezione.

5.3.3 Ascensori

Per garantire il servizio a tutti i locali, il numero e le caratteristiche degli ascensori dovranno essere proporzionati alle destinazioni dell'edificio, alle presenze, ai tempi di smaltimento, di attesa ed al numero delle fermate.

Le indicazioni ai piani ed all'interno dell'ascensore dovranno esser percettibili con suono e tattilmente sulle bottoniere interne ed esterne; nell'interno della cabina, oltre il campanello di allarme deve essere posto un citofono; bottoniere, campanello d'allarme e citofono dovranno essere posti ad una altezza compresa fra i m. 0.80 ed i m. 1.20.

In tutti gli edifici, di cui alle lett. a), c), f), g) dell'art. 5 della Legge con più di un piano fuori terra deve essere previsto almeno un ascensore con le sequenti dimensioni e caratteristiche:

- una lunghezza di m. 1.50 ed una larghezza di m. 1.37;
- avere una porta a scorrimento laterale con una luce netta di almeno cm. 90.

Negli edifici di edilizia residenziale abitativa con più di tre piani fuori terra l'accesso agli alloggi deve essere garantito da almeno un ascensore con le seguenti dimensioni minime:

- lunghezza m. 1.30 e larghezza m. 0.90;
- porta a scorrimento laterale, sul lato più corto, con una luce netta di m. 0.85.

5.3.4 Pedane elevatrici - piattaforme mobili

Negli interventi su edifici esistenti con meno di tre piani fuori terra sono consentiti, in via subordinata ad ascensori e rampe, impianti alternativi servo-assistiti per il trasporto verticale di persone quali, ad esempio, pedane e piattaforme mobili.

Tali impianti speciali dovranno avere spazi di accesso e dimensioni tali da garantire l'utilizzo da parte di persone in carrozzella e, se, esterni, dovranno essere protetti dagli agenti atmosferici.

5.4 Locali igienici

In tutte le costruzioni e le strutture, ad esclusione di quelle ad uso residenziale abitativo, al fine di consentire l'utilizzazione dei locali igienici anche da parte di persone a ridotte o impedite capacità fisiche, almeno un locale igienico deve essere accessibile mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe, e garantire le seguenti prestazioni minime:

- porte apribili verso l'esterno o scorrevoli e spazio libero interno per garantire la rotazione di una carrozzina o comunque non inferiore a m. 1.35x1.50 tra gli apparecchi sanitari e l'ingombro di apertura delle porte;
- spazio per l'accostamento laterale della carrozzina alla tazza del gabinetto, se presente, alla doccia od alla eventuale vasca da bagno;
- dotazione degli opportuni corrimani orizzontali e verticali realizzati con tubo di acciaio e di un campanello di emergenza posto in prossimità della tazza del gabinetto.

5.5 Pavimenti

I pavimenti all'interno della struttura edilizia, ove necessario, possono contribuire ad una chiara individuazione dei percorsi e ad una eventuale distinzione dei vari ambienti di uso, mediante un'adeguata variazione nel materiale e nel

coloro ed, in particolare, devono garantire le sequenti caratteristiche prestazionali:

- essere antisdrucciolevoli e pertanto realizzati con idonei materiali che ne garantiscano anche la perfetta planarità e continuità;
- non presentare variazioni anche minime di livello, quali ad esempio quello dovute a zerbini non incassati o guide in risalto.

5.6 Infissi: Porte - Finestre - Parapetti

Al fine di rendere agevole l'uso delle porte, queste devono essere di facile manovrabilità anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità fisiche; devono avere dimensioni tali da permettere il facile passaggio anche di persone su carrozzina - tenendo conto a tal fine che le dimensioni medie di una carrozzina sono cm. 75 di larghezza e cm. 110 di lunghezza -; devono essere evitati spigoli, riporti, cornici sporgenti e quanto altro atto a recare possibile danno in caso di rottura.

Nei locali nei quali normalmente si verifica la permanenza di persone, devono essere adottati:

- sistemi di apertura e di chiusura di infissi che prendano in considerazione tutte le soluzioni che, posti ad altezza di m. 0.90 nelle porte e di m. 1.20 nelle finestre, che facilitino la percezione, le manovre di apertura e chiusura da parte dei soggetti con ridotte o impedite capacità fisiche e che non siano di impedimento al passaggio; è da preferire l'uso di maniglie a leva; - modalità esecutive per finestre e parapetti di balconi tali da consentire la visuale tra interno ed esterno anche ai non deambulanti in carrozzina.

5.7 Attrezzature di uso comune: Apparecchi elettrici - Cassette per la corrispondenza

Gli apparecchi elettrici manovrabili da parte della generalità delle persone, come gli apparecchi di comando, i citofoni, gli interruttori ed i campanelli di allarme, devono essere posti, preferibilmente ad una altezza di m. 1.20 dal pavimento.

Le prese di corrente dovranno essere poste ad un'altezza minima di m. 0.45.

Piastre e pulsanti devono risultare facilmente individuabili e visibili anche nel caso di illuminazione nulla.

Tutti gli apparecchi elettrici di segnalazione devono essere posti nei vari ambienti in posizione tale da consentire l'immediata percezione visiva e acustica.

In tutti gli edifici che comportano la presenza di cassette per la raccolta della corrispondenza, è necessario prevederne almeno una di cui l'accessorio più alto si trovi tra i m. 0.90 ed i m. 1.20 di altezza.

6. COSTRUZIONI EDILIZIE: Prescrizioni specifiche

6.1 Edilizia abitativa: Alloggio

Gli alloggi degli edifici di uso residenziale abitativo, di cui all'art. 5, lett. b) della Legge, devono sempre garantire la visitabilità e l'adattabilità, secondo le disposizioni di cui all'art. 14 della Legge.

6.1.1 Visitabilità

Per garantire la visitabilità di un alloggio alle persone disabili è necessario siano rispettate le seguenti minime prestazioni:

- le porte di ingresso alle unità abitative devono permettere il passaggio di una carrozzina e comunque avere una larghezza non inferiore a m. 0.90;
- le porte interne di accesso alla zona a giorno e ad un servizio igienico devono avere una dimensione non inferiore a m.
 0.80.

6.1.2 Adattabilità

Gli alloggi si dicono adattabili quando, tramite l'esecuzione di lavori che non modificano né la struttura, né la rete degli impianti comuni degli edifici, possono essere resi idonei alle necessità delle persone disabili garantendo le seguenti minime prestazioni:

corridoi: larghezza non inferiore a m. 1.20 in caso di corridoi lungo i quali si aprono porte ed in corrispondenza ad un angolo retto del corridoio stesso;

cucina: larghezza di passaggio interno di m. 1.50 oppure spazio libero interno di almeno m. 1.35x1.50 tra i mobili, le apparecchiature e l'ingombro di apertura delle porte;

bagno: spazio libero interno per garantire la rotazione di una carrozzina o comunque non inferiore a m. 1.35x1.50 tra gli apparecchi sanitari e l'ingombro di apertura delle porte; porte apribili preferibilmente verso l'esterno o scorrevoli; spazio per l'accostamento laterale della carrozzina alla vasca da bagno ed alla tazza del gabinetto;

camera: spazio libero interno per garantire la rotazione di una carrozzina e larghezza di passaggio di m. 0.90 sui due lati di un letto a due piazze ed almeno ad un lato di un letto ad una piazza e di m. 1.10 ai piedi del letto stesso.

6.2 Edilizia sociale

Gli edifici e/o gli ambienti destinati a strutture sociali quali, ad esempio, strutture scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali, sportive, dovranno essere tali da assicurare la loro utilizzazione anche da parte di utenti a ridotte o impedite capacità fisiche.

L'arredamento e le attrezzature necessarie per assicurare lo svolgimento delle rispettive specifiche attività dovranno avere caratteristiche prestazionali per ogni caso di invalidità.

Per gli alloggi pubblici destinati a comunità devono essere osservati anche gli standard previsti dalle normative e dai piani regionali di settore.

6.3 Sale e luoghi per riunioni e spettacoli

Al fine di consentire la più ampia partecipazione alla vita associativa, ricreativa e culturale, nei luoghi per riunioni o spettacoli facenti parte di edifici di interesse sociale, almeno una zona deve essere utilizzabile anche da persone a ridotte o impedite capacità fisiche e tale zona deve garantire le seguenti prestazioni minime:

- essere raggiungibile preferibilmente mediante un percorso continuo e raccordato con rampe o mediante ascensore in alternativa ad un percorso con scale;
- essere dotata di stalli liberi riservati per le persone utilizzanti sedie a rotelle in un numero pari ad un posto per ogni quattrocento o frazione di quattrocento posti;
- gli stalli liberi riservati alle persone con difficoltà di deambulazione devono essere di facile accesso, ricavati tra le file dei posti e lo stallo, su pavimento orizzontale, deve avere dimensioni da garantire la manovra e lo stanziamento di una carrozzina;
- nelle nuove costruzioni e, ove possibile, negli interventi successivi, deve essere prevista, se realizzati, l'accessibilità al palco e l'adeguamento di almeno un camerino spogliatoio anche per persone in carrozzina.

6.4 Locali pubblici

All'interno dei locali di servizio pubblico o aperti al pubblico, la disposizione e le caratteristiche degli arredi dovranno garantire la possibilità di utilizzo e movimento anche a persone in carrozzina ed in particolare dovranno essere garantite le sequenti prestazioni minime:

- all'interno di banche, uffici amministrativi, supermercati ecc. i banconi e i piani di appoggio utilizzati per le normali operazioni dal pubblico dovranno essere predisposti in modo che almeno una parte di essi siano accostabili da una carrozzina e permettano al disabile di espletare tutti i servizi;
- nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati, cancelletti a spinta, ecc., occorre che questi siano dimensionati in modo da garantire il passaggio di una carrozzina;
- eventuali sistemi di apertura e chiusura, se automatici, devono essere temporalizzati in modo da permettere un agevole passaggio anche a disabili su carrozzina.

6.5 Stazioni

Per i trasporti pubblici di persone di competenza regionale deve sempre essere assicurata la possibilità, alle persone con difficoltà di deambulazione, di accedere in piano alle stazioni e/o ai mezzi di trasporto ricorrendo, se necessario, a rialzo di marciapiedi, passerelle, rampe fisse o mobili od altri idonei mezzi di elevazione per lo spostamento verticale di persone.

Le stazioni devono essere dotate di mezzi audiovisivi che facilitino l'utilizzo dei mezzi di trasporto anche da parte di utenti con difficoltà dell'udito e della vista.

Nelle stazioni tutti i servizi per i viaggiatori dovranno essere resi accessibili anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità fisiche.

6.6 Mense e servizi dei luoghi di lavoro pubblici e privati

Mense, spogliatoi e gli altri servizi dei luoghi di lavoro dovranno essere resi accessibili anche agli addetti con ridotte o impedite capacità fisiche.

7. ATTREZZATURE PUBBLICHE

Al fine di consentire che le attrezzature pubbliche quali telefoni, cassette postali pubbliche, rivendite automatiche, sportelli bancomat, ecc., possano essere utilizzate anche da persone a ridotta o impedita capacità fisica, dovranno essere adottati i seguenti criteri:

- gli impianti dovranno essere dislocati secondo le esigenze prioritarie che saranno segnalate da parte dei singoli
 Comuni e comunque in modo razionale sul territorio al fine di non lasciare zone sprovviste;
- nei posti pubblici almeno uno di ciascuno degli apparecchi presenti deve essere posto in modo raggiungibile tramite percorso orizzontale ed in modo che gli accessori necessari per l'utilizzo dell'apparecchio si trovino ad una altezza compresa fra m. 0.80 ed m. 1.20.